



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0001684-09/03/2018-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

Oggetto: trasmissione delibera n. 89/2018/PRSE del 20 dicembre 2017

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 89/2018/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 20 dicembre 2017.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 20 dicembre 2017

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall’Organo di revisione del Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE);

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 70/2017 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai;

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR, rispettivamente per il Rendiconto 2015 e per il Bilancio di previsione 2016-2018).

L’art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall’art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l’ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri*



economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.


In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 571/2017/PRSE, sulla base dell'esame della documentazione inerente al



Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti irregolarità e criticità.

1. Ai fini dell'analisi del risultato di amministrazione e della sua corretta determinazione in sede di Rendiconto 2015 si osserva quanto segue.

Al 31 dicembre 2015 il risultato di amministrazione (pari a euro 196.082,77, in aumento rispetto a quello determinato in sede di riaccertamento straordinario, pari a euro 31.196,76) risulta così composto:

- parte accantonata, per euro 196.000,00, interamente a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità e in assenza di altri Fondi (per contenzioso, partecipate e/o rischi futuri);
- parte vincolata per euro 0,00;
- parte destinata per euro 0,00;
- parte disponibile per euro 82,77.

Occorre precisare sin d'ora che il risultato di amministrazione risente di un'ingente mole di residui attivi, che rappresentano circa il 90% del totale attività.

In sede istruttoria, al fine di verificare la corretta determinazione del risultato di amministrazione, la Sezione, con nota prot. C.d.c. n.12494 in data 2 novembre 2017, ha rilevato quanto segue.

Con riferimento alla parte accantonata del risultato di amministrazione, la cui composizione risulta riconducibile esclusivamente al FCDE, si è rilevato, in primo luogo, che il valore iniziale del Fondo, determinato in occasione del riaccertamento straordinario con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28 aprile 2016 (euro 30.000,00), sembrerebbe risultare non del tutto coerente con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2, D.Lgs. 118/2011 (esempio n. 5 dell'Appendice tecnica) sulla base dei dati rinvenibili nel Questionario sul Bilancio di previsione 2015 relativi all'andamento della riscossione in c/residui nell'ultimo quinquennio di riferimento (prospetto 4.4.2).

Di seguito si propone una tabella riepilogativa di quanto testé rappresentato:

Tabella 1 – Primo accantonamento quota avanzo a titolo di FCDE (riacc.straord.)					Calcolo
Dati forniti dall'ente nel questionario bilancio 2015 prospetto 4.4.2					Corte dei conti
Tipologia residuo	Conservati al 01/01/2015	% riscossione	100 % riscossione	FCDE costituito al 01/01/2015	Calcolo FCDE su media delle medie (complementari) di riscossione
TARSU-TIA-TARI	275.107,86	49,34	51,66	30.000,00	139.358,65
Recupero evasione (ICI/IMU-TARSU/TIA/TARES -COSAP/TOSAP-altri tributi)	79.918,26	26,30	73,70	0,00	58.899,72
Oneri permesso di costruire	0,00	93,41	6,59	0,00	516,74
Proventi acquedotto	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Canoni di depurazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Fitti attivi	2.282,90	42,16	57,84	0,00	1320,45
Sanzioni per violazione Codice della strada	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



Totale				30.000,00	199.578,82
--------	--	--	--	------------------	-------------------

E' necessario osservare che in sede di riaccertamento straordinario la prima valorizzazione del FCDE concorreva, unitamente alle altre componenti del risultato di amministrazione, a determinare un avanzo disponibile pari a (solo) euro 3.196,00.

All'evidenza, in ipotesi di corretta maggiore valorizzazione della quota di accantonamento come sopra computata, l'Ente avrebbe dovuto deliberare il riaccertamento straordinario in posizione di disavanzo (in relazione alla negatività della componente disponibile) con la conseguenza di dover procedere all'approvazione del Piano di rientro trentennale ai sensi dell'art. 3, comma 15, D.lgs. 118/2011 e del D.M. 2 aprile 2015 (v. delibera della Sezione n. 571/2017/PRSE).

Occorre precisare, d'altra parte, che la prospettata sottostima del FCDE, a cui l'Ente è pervenuta in sede di riaccertamento straordinario, è stata parzialmente superata nel corso dell'esercizio in sede di stanziamento a bilancio (euro 133.307,75 anziché euro 44.232,12).

Difatti, applicando il metodo ordinario (utilizzando le medesime percentuali quantificate in sede di riaccertamento straordinario computate sui residui e applicate agli stanziamenti di bilancio), sulla base dei dati indicati al punto 4.5.1 del Bilancio di previsione 2015, si giunge a determinare un valore dello stanziamento in esame che avrebbe dovuto essere quantificato per euro 44.232,12, come meglio rappresentato nel prospetto a seguire:

Tabella 2 – Stanziamenti competenza					Stima calcolo
Dati forniti dall'Ente nel Questionario Bilancio 2015 prospetto 4.5.1					Corte dei conti
Tipologia residuo	Previsioni 2015 (Stanziamenti)	% riscossione	100 - % risc.	FCDE costituito al 01/01/2015 (Bilancio)	Calcolo FCDE su media delle medie (complementari) di riscossione
TARSU-TIA-TARI	788.972,70	94,39	5,61	44.232,12	44.232,12
Recupero evasione (ICI/IMU- TARSU/TIA/TARES -COSAP/TOSAP-altri tributi)	5.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Oneri permesso di costruire	70.011,53	100,00	0,00	0,00	0,00
Proventi acquedotto	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Canoni di depurazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Fitti attivi	9.878,29	206,49	0,00	0,00	0,00
Sanzioni per violazione codice della strada	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Totale	84.889,82			44.232,12	44.232,12

Nonostante detto maggior stanziamento in sede di Bilancio, poiché non sufficiente a compensare integralmente il presumibile minor accantonamento operato in sede di riaccertamento straordinario, la Sezione, in sede istruttoria, domandava chiarimenti all'Ente circa la ipotizzata complessiva sottostima del valore del FCDE (euro 196.000 anziché euro 243.818,94, pari alla somma di euro 199.578,82 ed euro 44.232,12, al lordo degli utilizzi).

L'Ente, con nota prot. C.d.c.n. 12813 in data 20 novembre 2017, ha dichiarato quanto segue: *"In relazione alle misure che l'ente ha adottato al fine di adeguare gli stanziamenti al FCDE si evidenzia che:*

· *nel 2015, sia pur sottostimato da codesta Corte, il valore dell'accantonamento al FCDE risulta essere di 196.000,00 (parte accantonata dell'avanzo di amministrazione 2015)*

· *nel 2016 lo stanziamento iniziale di bilancio ammontava ad 302.146,09 mentre lo stanziamento definitivo risultava essere di 508.424,97. In sede di consuntivo l'ammontare del FCDE accantonato sull'avanzo 2016 è pari ad 704.424,97.*

· *Nel 2017 lo stanziamento iniziale di bilancio ammonta ad E 338.544,60 (all. 2) successivamente incrementato in corso di esercizio con variazione di bilancio per E 30.000,00 per un ammontare aggiornato complessivo pari ad 368.544,60.*

Pertanto la situazione attualmente assestata del FCDE risulta essere complessivamente di E 1.072.969,57 dato dalla somma accantonata sull'avanzo 2016 di 704.424,97 (ad. g) più la quota prevista nel bilancio 2017 per E 368.544,60."

Preso atto delle misure predisposte dall'Ente, la Sezione si riserva di valutare negli esercizi successivi la corretta quantificazione del Fondo in esame.

2. Premesso che l'Ente aderisce alla *"Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto"*, la Sezione, con nota prot. C.d.c. n. 12494 del 2 novembre 2017, ha chiesto, anche alla luce del punto 3.3, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011, se la gestione del FCDE, per la parte relative alle sanzioni per violazione del Codice della strada riscosse per conto dei singoli enti aderenti all'Unione, avvenga a cura di quest'ultima, con successivo trasferimento ai soggetti partecipanti delle entrate già nettate del relativo accantonamento.


Tale modalità di contabilizzazione, difatti, benché non incidente necessariamente sulla esatta quantificazione delle entrate del Comune, non risulta corretta.

Occorre considerare che le Unioni dei Comuni, come chiarito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 50/2015, *"risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza"* non costituiscono *"al di là dell'impropria definizione sub comma 4 dell'art. 1 (della L. 56/2014 che definisce le Unioni di Comuni come "enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza", ndr), un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune"*.

La titolarità della funzione, difatti, è mantenuta in capo al Comune di riferimento seppure detta funzione è gestita in forma associata in una sede istituzionale di natura *"derivata"* in funzione di *"contenimento complessivo della spesa delle pubbliche amministrazioni e all'ottenimento della gestione delle funzioni fondamentali dei Comuni"* (Sez. Autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2016/FRG).

Ad analoga soluzione si accede anche nell'ipotesi in cui si identifichi l'Unione dei Comuni come ente locale posto che il punto 3.3, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011, stabilisce che *"Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale."*

Il Comune, pertanto, dovrà accantonare nel FCDE del proprio bilancio un importo adeguato, sulla base delle informazioni eventualmente fornite dall'Unione, alla misurazione del rischio dell'esigibilità delle entrate di propria competenza riscosse dall'Unione dei Comuni per proprio conto (cfr. Sez. Lombardia, deliberazione



410/2015/PAR).

A tale proposito, l'Ente, con nota prot. C.d.c. n. 12813 in data 20 novembre 2017, ha dichiarato che *“la funzione di polizia locale è stata gestita fino al 31.12.2016 dall'Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e Taglio Veneto. Dal 2017 la funzione è stata retrocessa ai comuni associati in seguito alla messa in liquidazione dell'ente Unione a far data dal 01.01.2017; si conferma che le quote di entrate derivanti da sanzioni al CDS sono sempre state assegnate agli enti partecipanti l'Unione al netto della componente FCDE; il Comune di Fossalta nel bilancio di previsione 2017 ha inserito apposito FCDE sulla base delle percentuali di riscossione già determinate dall'Unione”*.

3. Risulta non rispettato il parametro di deficiarietà n. 4 del D.M. 18 ottobre 2013, registrandosi una incidenza di residui passivi del Titolo I (euro 1.530.623,60) pari al 43,52% degli impegni di spesa di cui al Titolo I (euro 3.517.166,08).

La Sezione, con nota prot. C.d.c. n.12494 in data 2 novembre 2017, ha rilevato, inoltre, un incremento residui attivi che, al netto delle variazioni intervenute in sede di riaccertamento straordinario e di riaccertamento ordinario e dei flussi di cassa, passano da euro 5.029.630,46 al 31 dicembre 2014 a euro 9.845.087,78 al 31 dicembre 2015 con una consistenza del Fondo cassa finale di euro 977.320,57.

Nel complesso, la consistenza e la dinamica di tali volumi di residui appare in contrasto con la *ratio* della contabilità potenziata introdotta con il D.lgs 118/2011, volta anche alla tendenziale riduzione (o quantomeno stabilizzazione) dei residui attivi a favore delle componenti di cassa e alla conseguente riduzione dei residui passivi a favore degli investimenti e servizi resi ai cittadini.

Tale aspetto deve essere valutato con attenzione, unitamente al ricorso da parte dell'Ente, nell'esercizio considerato, alle anticipazioni di tesoreria (euro 1.303.029,38, importo che l'Organo di revisione, al punto 1.2.5.1 del Questionario sul Rendiconto 2015, attesta essere stato integralmente ripristinato al 31 dicembre 2015), strumento che deve essere attentamente valutato non soltanto in termini di legittimità (*cf.* art. 222 TUEL, nell'esercizio rispettato secondo quanto riferito dal Revisore), ma anche sotto il profilo della sostenibilità del relativo onere economico-finanziario. Difatti, un ampio ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria genera un ragionevole dubbio circa l'attendibilità dei residui attivi o degli accertamenti di competenza contabilizzati alla luce del principio della c.d. competenza potenziata (e, pertanto, da iscriversi solo al verificarsi delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito), con conseguente possibile impatto sulla effettiva consistenza, quantitativa e qualitativa, dell'avanzo di amministrazione di fine esercizio.

Per quanto riguarda lo sfioramento del suddetto parametro di deficiarietà n. 4, il Comune, con la più volte menzionata nota prot. C.d.c. n. 12813 del 20 novembre 2017, ha dichiarato, con riferimento all'entità dei residui passivi, che *“nel corso dell'esercizio successivo (2016) sono stati emessi mandati di pagamento per € 1.275.600,61 e ne sono stati stralciati 26.711,12 (dichiarati insussistenti dai responsabili dei servizi competenti con apposita determinazione dirigenziale). Pertanto a fine esercizio 2016 sono rimasti residui passivi per 228.311,87”*.

Preso atto della notevole diminuzione dei residui passivi prospettata dall'Ente, si rinvia, sul punto, alla verifica dell'aspetto considerato in sede di esame del Rendiconto 2016.

Per ciò che concerne invece i valori dei residui attivi, l'Ente ha precisato che i valori non afferenti la gestione della competenza risultano in diminuzione di euro 2.398.625,60 (al 1° gennaio 2015 ammontavano a euro 5.029.630,46, contro gli euro 2.631.004,86 di fine esercizio) mentre risultano in incremento, per euro 7.214.082,92 (confermandosi il dato

a disposizione della Sezione), i valori dei residui generati dalla competenza, di cui euro 6.194.000,00 "per iscrizione a bilancio del valore delle acquisizioni di aree a scomputo oneri (...) L'incremento dei residui di competenza, al netto della posta di cui sopra, è pari ad € 1.020.082,92. Pertanto nel corso dell'esercizio 2015 il volume di residui, al netto della posta riferita all'acquisizione di aree a scomputo, è diminuito in termini assoluti per 1.378.542,68. Si precisa che nel corso dell'esercizio successivo (2016) sono state emesse reversali d'incasso per 8.091.895,26 e ne sono stati stralciati e 135.784,97 (dichiarati insussistenti dai responsabili dei servizi competenti con apposita determinazione dirigenziale). Pertanto a fine esercizio 2016 sono rimasti residui attivi per 1.617.407,55".

Si riportano, per maggiore chiarezza, i dati dei residui estrapolati dal Certificato 2015 dal sito "Finanza locale".

FONTE DATI - QUADRI 11 e 12 del sito finanza locale Ministero Interno es. 2015								
RESIDUI ATTIVI	Iniziali a	Riscossi b	Maggiori c	Minori d	Riaccertati e = (a + c - d) (2)	Da riportare f = (e - b)	Residui provenienti dalla gestione di competenza g	Totale residui di fine gestione h = (f + g)
Titolo 1 - Tributarie	1.147.790,12	499.568,98	3.261,51	292.676,68	858.374,95	358.805,97	755.526,11	1.114.332,08
Contributi, trasferimenti	93.778,58	69.939,69	0,00	5.290,33	88.488,25	18.548,56	14.115,00	32.663,56
Titolo 3 - Extratributarie	569.081,58	183.313,71	2.883,58	163.702,91	408.262,25	224.948,54	138.070,74	363.019,28
Parziale titoli 1+2+3	1.810.650,28	752.822,38	6.145,09	461.669,92	1.355.125,45	602.303,07	907.711,85	1.510.014,92
Titolo 4 - In conto capitale	3.164.543,34	1.069.503,78	0,00	75.922,52	3.088.620,82	2.019.117,04	6.306.320,07	8.325.437,11
Titolo 5 - Accensione di prestiti	6.322,13	6.160,20	415,38	0,00	6.737,51	577,31	0,00	577,31
terzi	48.114,71	38.792,27	0,00	315,00	47.799,71	9.007,44	51,00	9.058,44
Totale titoli 1+2+3+4+5+6	5.029.630,46	1.867.278,63	6.560,47	537.907,44	4.498.283,49	2.631.004,86	7.214.082,92	9.845.087,78

RESIDUI PASSIVI	Iniziali A	Pagati B	Minori C	Riaccertati D=(A-C) (3)	Da riportare E = (D-B)	Residui prov. dalla gestione di competenza F	Totale residui della gestione G = (E + F)
Titolo 1 - Correnti	1.339.746,25	1.034.249,02	121.195,09	1.218.551,16	184.302,14	1.346.321,46	1.530.623,60
Titolo 2 - In conto capitale	4.140.604,80	2.191.997,35	1.306.302,57	2.834.302,23	642.304,88	7.346.901,80	7.989.206,68
Titolo 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terzi	82.695,53	0,00	60,00	82.635,53	82.635,53	47.818,80	130.454,33
Totale titoli 1+2+3+4	5.563.046,58	3.226.246,37	1.427.557,66	4.135.488,92	909.242,55	8.741.042,06	9.650.284,61

La Sezione prende atto di quanto dichiarato e si riserva di effettuare ulteriori verifiche in argomento per i successivi esercizi.

4. Con riferimento al valore negativo del risultato economico (euro - 231.553,35) e della gestione caratteristica e operativa (euro - 992.392,12), pur assumendo che tale valore possa risentire degli incrementati ammortamenti (euro 1.721.639,52 nel 2015 rispetto a euro 1.328.334,24 del 2014), si ribadisce quanto osservato in sede istruttoria, con la più volte menzionata nota prot. C.d.c. n.12494 del 2 novembre 2017 e si ribadisce la necessità di garantire il rispetto del principio 15 del D.lgs. 118/2011 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126) in base al quale "Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata".

In tal senso, la corretta pianificazione delle spese per investimenti deve tener conto, sia in termini di programmazione che di rendicontazione, dell'effettiva capacità dell'Ente di assorbire le relative quote di costo nei singoli esercizi.

Ciò considerato, la Sezione si riserva di verificare negli esercizi successivi il raggiungimento dell'equilibrio economico ai sensi del principio dell'equilibrio di bilancio di cui al citato punto 15, All. 1, D.lgs. 118/2011.

5. Con riferimento alle partecipazioni societarie nella titolarità dell'Ente, quest'ultimo,



con la più volte citata nota prot. C.d.c.n. 12813 del 20 novembre 2017, ha chiarito quanto segue.

Il Comune dichiara che, in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 511 del 28 settembre 2017, avente ad oggetto la "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione*" (del quale la Sezione si riserva specifica valutazione in sede di specifica analisi dell'atto in esame):

- è stata definitivamente dismessa la Rest'Arte Alvisopoli s.c.a.r.l., la cui "*cessazione non ha comportato nessuna richiesta di ripiano*";
- si è confermata la fusione per incorporazione nella Livenza Tagliamento Acque s.p.a. della Caibt Patrimonio s.p.a. (con cancellazione di quest'ultima dal Registro delle imprese in data 17 gennaio 2017);
- si è confermata la volontà di recedere dalla Mostra nazionale dei vini Cooperativa Agricola;
- per la Nuova Pramaggiore s.r.l. in liquidazione è stato pubblicato dal Collegio dei Liquidatori un avviso di evidenza pubblica per l'alienazione dell'immobile denominato "*Mostra nazionale dei vini*".


Tale Società risultava in perdita per 21.579 nel 2013 e per euro 197.188 nel 2014 e non risulta predisposto nel 2015 un apposito accantonamento al Fondo rischi per perdite per le società partecipate ex art. 1, commi 550, 551 e 552, L. 147/2013 (cfr. art. 21, D.lgs. 175/2016) benchè "*il Sindaco riferisce che nello schema di deliberazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017 in approvazione nella prossima seduta di Consiglio Comunale (entro la fine di novembre c.a.) è previsto idoneo accantonamento a fondo rischi.*".

A proposito si consideri che, pur nell'esiguità dell'importo da accantonare al Fondo perdite per le società partecipate ex L. 147/2013 (cfr. art. 21, D.lgs. 175/2016), la funzione di questo istituto, consistente nel preservare le finanze pubbliche da ripercussioni negative derivanti da obblighi di ripiano delle perdite di esercizio delle società partecipate sulla base (nel regime transitorio per gli esercizi 2015, 2016, 2017, ai sensi del citato art. 21) dell'andamento dei risultati di esercizio pregressi che, in termini prospettici probabilistici possono riprodursi negli esercizi successivi, non è da confondersi, ed ha, pertanto, autonoma valenza e obbligatorietà, con l'esigenza di accantonare ulteriori risorse per fronteggiare un distinto rischio di ulteriori esborsi derivanti da fatti non ripetitivi e non strutturali della gestione del soggetto partecipato.

6. Si rileva che il Comune ha approvato tardivamente (16 giugno 2016) il Bilancio di previsione 2016-2018, oltre il termine di cui all'art. 151 TUEL come differito (30 aprile 2016) dall'art. 1, comma 1, D.M. 1° marzo 2016.

Risulta, inoltre, che l'Ente ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) in ritardo (2 agosto 2016) rispetto al termine finale dei 20 giorni successivi dall'approvazione del bilancio di previsione (avvenuta in data 9 maggio 2016) in violazione del termine di cui all'art. 169, comma 1 del TUEL, il che si traduce in un affievolimento della funzione di programmazione, autorizzatoria e, conseguentemente, valutativa, di tale strumento.

7. Tenuto conto di quanto dichiarato dall'Organo di revisione nella propria Relazione, per cui i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di importo non superiore alla cassa vincolata (euro 661.222,71) sommata ai residui attivi di risorse



vincolate ancora da riscuotere, si osserva una mancata valorizzazione della parte vincolata e destinata dell'avanzo, a fronte di residui passivi per euro 9.650.284,61, di cui euro 7.989.206,68 al Titolo II e, pertanto, si raccomanda una verifica puntuale in argomento in sede di riaccertamento ordinario.

8. Si raccomanda, infine, la compilazione della banca dati del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, con la produzione dei dati economico-finanziari afferenti anche i Consorzi partecipati dall'Ente.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- accerta il superamento del parametro di deficitarietà n. 4 del D.M. 18 ottobre 2013 e raccomanda un costante monitoraggio della gestione dei residui;

- segnala la necessità di garantire il rispetto del principio 15 del D.lgs. 118/2011 circa il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio in termini di pareggio economico, finanziario e patrimoniale;

- raccomanda la celere attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 511 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto la "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016*" e la predisposizione di un apposito Fondo rischi per perdite per le società partecipate ex art. 1, commi 550, 551 e 552, L. 147/2013 (cfr. art. 21, D.lgs. 175/2016);

- segnala il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 151 e 169, comma 1 (come differito dall'art. 1, comma 1, D.M. 1° marzo 2016) del TUEL, per la tardiva approvazione, rispettivamente del Bilancio di previsione 2016-2018 e del PEG;

- raccomanda la compilazione della banca dati del Ministero del Tesoro di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014 con la produzione dei dati economico-finanziari afferenti anche i Consorzi partecipati dall'Ente.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.


Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2017.

Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai


Il Presidente

Diana Calaciura Traina


Depositata in Segreteria il 8/3/2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese
